

**Ricorso del signor Mario Costacurta contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 22 gennaio 1998 nella causa T-98/96, Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 marzo 1998**

(Causa C-75/98 P)

(98/C 166/07)

Il 20 marzo 1998 il signor Mario Costacurta, con l'avv. Albert Rodesch, con domicilio eletto in Lussemburgo, 7-11, Route d'Esch, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 22 gennaio 1998 nella causa T-98/96, Mario Costacurta contro Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 1998 nella causa T-98/96, Mario Costacurta/Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>;
- annullare la decisione 31 maggio 1996 con la quale l'Autorità con il potere di nomina (APN) trasferisce il ricorrente all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese relative alle due istanze;
- riservare al ricorrente ogni altro diritto, credito, mezzo o azione, avente in particolare ad oggetto la riparazione del pregiudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Incompetenza dell'APN, violazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto del personale e dell'art. 5, n. 4, della decisione 69/13/Euratom/CECA/CEE, del 16.1.1969, che istituisce l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee <sup>(2)</sup>. Il Tribunale ha ingiustamente considerato non pertinente il motivo che deduce la violazione dell'art. 4 dello Statuto del personale. Infatti, l'APN, la quale ha adottato la decisione impugnata, non essendo in alcun caso autorità di bilancio e non essendo competente per modificare i quadri degli effettivi autorizzati, non poteva assegnare il ricorrente all'Ufficio pubblicazioni con il suo posto.
- Violazione dell'art. 6 dello Statuto del personale, violazione del regolamento del Consiglio sul bilancio delle Comunità europee: ingiustamente il Tribunale afferma in diritto, al punto 34 della sentenza che «come sottolineato dalla Commissione, i posti all'Ufficio delle pubblicazioni sono, in termini di bilancio, inclusi negli

effettivi della Commissione», dato che non è più così dal 1970.

- Violazione dell'art. 7 dello Statuto del personale.
- Violazione dei principi del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine.
- Violazione degli artt. 25 e 101 bis dello Statuto del personale.

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 28.3.1998, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 13 del 18.1.1969, pag. 19.

**Ricorso della società Ajinomoto Co. Inc. avverso la sentenza pronunciata il 18 dicembre 1997 dalla Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-159/94 <sup>(1)</sup>, tra la società Ajinomoto Co. Inc. e il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, e T-160/94 <sup>(2)</sup> tra la società The NutraSweet Company e il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 marzo 1998**

(Causa C-76/98 P)

(98/C 166/08)

Il 20 marzo 1998 la società Ajinomoto Co. Inc., con sede in Tokio, 15-1 Kyobashi itchome, Chuo-ku, 104, Giappone con gli avv. Mario Siragusa, del foro di Roma, Till Müller-Ibold, del foro di Francoforte, e Victoria Donaldson, Solicitor presso la Supreme Court di Inghilterra e Galles, su incarico dello studio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 18 dicembre 1997 dalla Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-159/94, tra la società Ajinomoto Co. Inc. e il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, e T-160/94, tra la società The Nutra Sweet Company e il Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-159/94 e T-160/94 e annullare il regolamento (CEE) del Consiglio 27 maggio 1991, n. 1391 <sup>(3)</sup>, per la parte concernente la ricorrente;
2. in subordine, annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-159/94 e T-160/94, per la parte in cui essa non annulla l'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 maggio 1991, n. 1391, il quale dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio *antidumping* provvisorio, e annullare l'art. 2 del detto regolamento, per la parte concernente la ricorrente;